



SETTORE COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT
UFFICIO COMMERCIO – SUAP
TEL. 02 92 78 281 – 92 78 282 – 92 78 406 FAX 02 92 78 406

Prot. n.28243/2020

ORDINANZA N.143/2020

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 130/2020 PER RECEPIMENTO LINEE GUIDA APPROVATE CON ORDINANZA REGIONALE N. 566/2020 RIFERITE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TUATUATORE E PERCIERS, CENTRI ABBRONZATURA E CENTRI MASSAGGI, DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 "CORONA VIRUS". PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che con ordinanza sindacale n. 130/2020 sono state recepite le linee guida approvate dalla Regione Lombardia con ordinanza del proprio Presidente n. 547/2020 del 17 maggio 2020, relativamente allo svolgimento delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer;

Preso atto che la Regione Lombardia con propria ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 ha prorogato le disposizioni di sicurezza riferite alle attività di che trattasi per il periodo 1-14 giugno 2020;

Considerato che con ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020, sono state ampliate le linee guida riferite alle misure di sicurezza che le imprese operanti del Settore dei Servizi alla Persona devono osservare, al fine della prevenzione del virus Covid-19;

Dato atto che la suddetta ordinanza regionale n. 566/2020 è valida sino al 30 giugno 2020;

Ritenuto indispensabile adottare il presente provvedimento sino al mese di agosto 2020, per consentire lo svolgimento delle attività riferite ai Servizi alla Persona, in completa sicurezza sia per le medesime imprese che per la loro clientela;

Viste le precedenti ordinanze sindacali n. 118/2020 e 130/2020 che modificano gli orari indicati dall'ordinanza sindacale n. 99/2010, stabilendo la fascia lavorativa 8:00/21:00 per tutte le attività e permettendo anche agli acconciatori di lavorare sette giorni su sette, come gli estetisti, i tatuatori e piercer;



Ritenuto opportuno mantenere invariati i suddetti orari sino alla fine del mese di agosto, auspicando così la fine dell'emergenza epidemiologica;

Dato atto che durante la festività del 15 agosto 2020, tutte le attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercier hanno la facoltà di poter svolgere la propria attività economica limitatamente alla fascia oraria 8:00/21:00;

VISTI:

-il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020";

-il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

-l'ordinanza della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020, con la quale vengono stabilite le linee guida e i protocolli da seguire da parte degli operatori dei Servizi alla Persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri abbronzatura e centri massaggi);

Ritenuto, al fine di prevenire il diffondersi del contagio da virus "Covid – 19", far osservare a tutti gli operatori attivi sul territorio comunale nel Settore dei Servizi alla Persona, quali acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers, centri abbronzatura e centri massaggi, le seguenti disposizioni, per il periodo giugno-agosto 2020:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.,garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dati personali;
- prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie competenti. Analogamente si provvederà, se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid -19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza n. 566/2020;
- limitare la permanenza dei clienti all'interno dei locali al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale, riorganizzata secondo il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
- delimitare l'area di lavoro, laddove possibile, con **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;



- mettere a disposizioni, nelle aree del locale, soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
- nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove presenti, in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
- nei locali in cui sono collocati lettini per il "massaggio per 1 coppia" regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata;
- la doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente areata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando;
- il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto;
- il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio;
- sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente ai servizi. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo;
- la biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettati;
- è consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai il viso, naso bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso;
- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione);
- in particolare per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola;
- l'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale;



▪assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;

▪favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate d'aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio dell'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;

▪sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna e il bagno turco;

▪la postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Ritenuto opportuno regolare gli orari esclusivamente per le sole attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e pierciers relativamente al periodo giugno /agosto 2020 come segue:

- Sette giorni su sette dalle ore 8 alle ore 21, con il rispetto dei contratti collettivi nazionali da parte del datore di lavoro;

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione al periodo di chiusura dovuto al lockdown, autorizzare l'esercizio dell'attività acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercier, durante la festività nazionale del 15 agosto, secondo gli orari sopra definiti;

Preso atto che l'art.1 "Misure di contenimento della diffusione del Covid-19" comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 prescrive che tutte le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

VISTI:

- la L.1/1990;
- l'art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
- il D.LGS.267/2000;
- la L. 174/2005;
- la L.248/2006;
- la L.214/2011;
- il Regolamento Regionale n. 6/2011;
- la L.R. 3/2012;
- il Regolamento Regionale n. 5/2016;



- il Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 6932/2004 “Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”;
- la Circolare Regione Lombardia Sanità n. 14 del 10.4.2003 “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista” e art. 10 – c.2 – del D.L. 31.1.2007, n. 7, convertito in Legge 2.4.2007, n. 40;
- il Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell’attività di estetica con integrazioni per l’attività di piercing e tatuaggi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26.7.2006;
- lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;

ORDINA

- 1) di modificare, secondo le motivazioni indicate in premessa, l’ordinanza sindacale n. 130/2020 del 29 maggio 2020, al fine di recepire le nuove linee guida approvate dalla Regione Lombardia con propria ordinanza del Presidente n. 566/2020, che disciplinano i Servizi alla Persona;
- 2) di autorizzare l’esercizio delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing, secondo le modalità e gli orari indicati in premessa, per il periodo giugno –agosto 2020;
- 3) di autorizzare lo svolgimento delle suddette attività anche nella festività del 15 agosto, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 21:00;
- 4) di far rispettare, per il periodo giugno – agosto 2020, a tutti gli operatori del Settore Servizi alla Persona le seguenti disposizioni:
 - tutte le attività di acconciatore, barbiere estetista, tatuatore e piercing possono svolgersi sette giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e in modo facoltativo anche nella giornata del 15 agosto 2020;
 - predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
 - consentire l’accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.,garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dati personali;
 - prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore a 37,5 °C non sarà consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie competenti. Analogamente si provvederà, se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid -19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza n. 566/2020;
 - limitare la permanenza dei clienti all’interno dei locali al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale, riorganizzata secondo il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
 - riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
 - delimitare l’area di lavoro, laddove possibile, con **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;



- mettere a disposizioni, nelle aree del locale, soluzioni idro-alcoliche per l'**igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
- nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove presenti, in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
- nei locali in cui sono collocati lettini per il "massaggio per I coppia" regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata;
- la doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente areata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando;
- il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto;
- il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio;
- sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente ai servizi. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo;
- la biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettati;
- è consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai il viso, naso bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso;
- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione);
- in particolare per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola;
- l'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale;



- assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
 - favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate d'aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio dell'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
 - sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna e il bagno turco;
 - la postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- 5) Le suddette disposizioni valgono limitatamente al periodo giugno-agosto 2020;
- 6) Eventuali modifiche/ integrazioni alle predette linee guida approvate da norme nazionali/regionali, saranno comunicate alle imprese del settore Servizi alla Persona, tramite pubblicazione delle stesse sul sito e all'albo pretorio comunali;
- 7) Fatti salvi eventuali provvedimenti normativi nazionali e regionali, dall'1 settembre 2020, relativamente agli orari delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercier, si farà riferimento all'ordinanza sindacale n. 99/2010, attualmente sospesa, causa emergenza Covid_19, ante modifica avvenuta con ordinanza sindacale n. 118/2020.

DISPONE

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all'albo pretorio comunali;

-la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Milano;
- Regione Lombardia;
- Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio

DEMANDA

al personale della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

INFORMA

- che l'inosservanza del contenuto citato nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90, è il dirigente del Settore Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Cernusco sul Naviglio, 15 giugno 2020

IL SINDACO

Dott. Ermanno Zacchetti

VISTO:

IL DIRIGENTE SETTORE

COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT

Dott. Giovanni Cazzaniga

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005